

GIUSTIZIA O MALAGIUSTIZIA?(16A):

Questo mese a Bergamo si è svolto un convegno-dibattito (l'ennesimo negli ultimi 15 anni) sul tema: "Crisi della Giustizia: è una questione di organici, di preparazione e/o organizzazione, oppure dell'Istituzione?".

Come mai?

Perché fanno schifo, dovrebbero mandarli a lavorare nelle cave di marmo.

CODICE PENALE ITALIANO

**II. DEI DELITTI IN PARTICOLARE
CONTRO IL PATRIMONIO**

Art.627. *Sottrazione di cose comuni.-*

Il comproprietario socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri il profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa fino a 2 anni o con la multa da 40 a 400 mila lire = Euro 20,66 a 206,60.

Sottrarre:

togliere, portare via, far sparire, rubare qualcosa a qualcuno con l'astuzia o l'inganno.

GLI ABUSI (documenti in redazione):

Cambiare le serrature delle entrate principali di un immobile, in proprietà, e bloccando internamente le altre con dei catenacci, da parte di uno dei proprietari per impedirne l'accesso e l'uso, compresi i macchinari in esso contenuti, all'altro socio comproprietario, dà origine a diversi reati.

Però, pur raffigurandosi vari reati, LA CAUSA È STATA ARCHIVIATA, SENZA AVER CONVOCATO NÉ L'AVVOCATO, NÉ IL SUO CLIENTE, se ciò fosse avvenuto sarebbe emerso che questi aveva subito anche minacce e violenze, configurandosi perfino gli estremi di:

Art.628. *Rapina.-*

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 1 a 4 milioni di lire = Euro 516,46 a 2.065,84.

Rapina:

sottrazione, furto commesso con minaccia e violenza alla persona.

Art.631. *Usurpazione.-*

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a Euro 206,60.

***Usurpazione:**

soppiantare, occupare-impadronirsi ingiustamente di una cosa immobile o di un diritto.*

Art.646. *Appropriazione indebita.-*

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito a querela della persona offesa, con reclusione fino a 3 anni e con multa fino a lire 2 milioni = Euro 1.032,92.

Appropriarsi:

impadronirsi, impossessarsi dell'altrui cosa con l'inganno, l'astuzia e/o la violenza.

Appropriazione indebita:

(specifica giuridica), perché sussista il reato occorre che il colpevole, violando i diritti del proprietario, abusi dei poteri che il semplice possesso della cosa gli consente di esercitare, si comporti cioè come se egli ne fosse il proprietario.

Possedere:

avere, essere in possesso di, disporre di, fruire di, avere in mano, tenere, occupare.

Possesso:

atto, effetto del possedere; *nello specifico senso giuridico*, il potere di fatto sulla cosa che non implica necessariamente il diritto di proprietà: **possesso legittimo**.

QUAND'È CHE RISULTA ILLEGITTIMO?

Ovviamente quando non c'è il consenso libero e scritto del proprietario o comproprietario.
Se è illegittimo è appropriazione indebita e/o utilizzo abusivo di un bene altrui senza titolo.

Forse, certi giudici sono uguali o peggiori dei "rèi", non conoscono i Codici, il lessico, la coscienza.

Oppure peggio sono in molti ad essere collusi e concussi?

Una volta per reati o abusi come quello descritto si chiamavano i Carabinieri, i quali appuravano seduta stante i diritti di proprietà e possesso violati e il caso si sgonfiava da solo.

*Poi si volle togliere potere alla Benemerita, per darlo ai giudici (meno benemeriti) e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, difatti e nessuno o quasi lo sa che, nonostante esista l'obbligatorietà del procedere per le cause penali, la maggior parte dei giudici, **incuranti di tale obbligo**, se non c'è il morto o il ferito grave, **le archivia**.*

Magari per snellire i tribunali o per appesantirli con procedimenti più eclatanti per omicidi o ferimenti?

Gli avvocati, scoraggiati da questi "giochini tecnici", lasciano volentieri scadere i termini dei ricorsi, senza nemmeno avvertire i clienti patrocinati, forse consapevoli della inutilità del procedere? O peggio ancora perché sono quasi tutti collusi?

O come più probabile perché nel filone civile è più facile perseguire il vero scopo, ossia la pantagruelica mangiata collettiva?

(-N.d.dir.: nel Bel Paese, del precario in eterno, come ovvio il colpevole è la vittima:

- 1) se ha perso la vita, non ha più da soffrire;
- 2) se ha patito violenza, ha goduto mentalmente e sessualmente;
- 3) se ha subito una rapina, ha meno da pagare al fisco;
- 4) ha meritatamente soddisfatto le necessità del reo, cosa può pretendere di più? **Nulla!**

DEVE SOLO FAR INVIARE UN MAZZO DI GIGLI CON UN SENTITO GRAZIE AL DELINQUENTE E AL GIUDICE).